

**XIII[^] COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)
CAMERA DEI DEPUTATI**

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue

Audizione del 9 dicembre 2009

Premessa

L'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari (ANBI) desidera anzitutto rivolgere un vivo ringraziamento al Presidente ed a tutti i componenti la Commissione per aver invitato l'ANBI all'audizione odierna nell'ambito della indagine conoscitiva sulle opere irrigue. Ciò consente una continuità nei rapporti di collaborazione con il Parlamento sui temi della gestione delle acque.

Si fa riferimento ad una continuità giacchè le competenti Commissioni, sia della Camera dei deputati che del Senato, nel corso delle diverse indagini conoscitive che nel succedersi delle legislature si sono svolte sui temi della gestione delle risorse idriche, hanno sempre invitato l'ANBI a partecipare alle indagini conoscitive per l'approfondimento dei temi.

L'odierna audizione ricade a pochi mesi di distanza dal giorno (24 giugno 2009) in cui la stessa Commissione XIII[^] ha approvato una importante risoluzione che pone in particolare rilievo l'estrema rilevanza della disponibilità di risorse idriche per l'agricoltura italiana di qualità sottolineandosi come l'87% della produzione agricola italiana proviene dai territori irrigati.

La risoluzione pone in evidenza che l'irrigazione quale apporto artificiale dell'acqua costituisce nel nostro Paese una esigenza irrinunciabile, in quanto rappresenta l'indispensabile elemento tecnologico, di antica origine e tradizione, necessario ad attenuare le conseguenze negative discendenti dal regime delle precipitazioni.

L'accentuata variabilità climatica che caratterizza da anni il nostro Paese si va sempre più accentuando come emerge dalle previsioni sui cambiamenti climatici che costituiscono oggetto costante di qualificati dibattiti in sede internazionale anche se sui rapporti dell'Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) relativi allo stato delle conoscenze riguardanti i cambiamenti climatici è sorto un vivace dibattito in sede scientifica con riferimento alle previsioni ipotizzate in ordine all'effetto serra, allo scioglimento dei ghiacciai polari, all'innalzamento del livello dei mari e alle inondazioni.

Peraltro, ad oggi, dal dibattito in sede scientifica sul clima, sull'effetto serra e sulle sue conseguenze emerge che lo stato della ricerca scientifica non consente ancora determinazioni certe e conclusive anche se può ritenersi, con sufficienti margini di probabilità, che si va delineando uno scenario caratterizzato dall'accentuarsi degli eventi estremi con conseguente intenso avvicendamento di piogge a carattere alluvionale alle medie e ad alte latitudini e di prolungate siccità alle latitudini medio-basse, da cui discende, con riferimento al nostro Paese, un quadro preoccupante sui pericoli per la sicurezza del territorio e per l'approvvigionamento delle acque, attesa la constatata vulnerabilità del suolo e la carenza di risorse idriche disponibili rispetto ai fabbisogni.

Un dato comunque è certo e riguarda lo squilibrio strutturale tra domanda crescente di acqua per soddisfare i molteplici fabbisogni agricoli, industriali e civili e le risorse disponibili.

L'acqua per l'agricoltura

I problemi che la situazione climatica suillustrata pone sono particolarmente gravi per l'agricoltura il cui sviluppo più di ogni altro settore economico è condizionato dalla disponibilità di acqua, che costituisce uno dei fondamentali fattori di produzione con riguardo specifico ai livelli qualitativi che devono caratterizzare la moderna agricoltura onde consentirle di affrontare la concorrenza dei mercati.

La superficie servita da opere di irrigazione è complessivamente pari, nel nostro Paese, a circa 3 milioni di ettari.

La mancata sincronia tra regime temporale delle risorse naturali e domanda antropica per i diversi usi è particolarmente avvertita nel settore agricolo in quanto la distribuzione delle piogge non è conforme alle esigenze vegetative delle piante e determina in tale settore i problemi più gravi. Per tale ragione l'Italia è uno dei paesi europei con più elevata aliquota di SAU irrigata.

Come già rilevato, si valuta che più dell'87% della produzione agricola italiana dipende, sia pure in grado diverso, dall'irrigazione. Le esportazioni agricole italiane, a loro volta, sono costituite per i 2/3 del loro valore da prodotti ottenuti in territori irrigati.

In proposito va ancora una volta ricordato che l'irrigazione per l'Italia non è frutto di una libera scelta ma essa è imposta dalle caratteristiche del territorio italiano, in prevalenza collinare e montuoso, e dall'accennata variabilità del clima per cui, senza l'irrigazione, l'Italia non può reggere la concorrenza dei Paesi del centro-nord europeo, pianeggianti, piuttosto omogenei e dal clima umido.

L'Italia, per poter reggere la concorrenza dei partners europei, deve puntare su un'agricoltura intensiva e specializzata con prodotti di qualità per i quali l'irrigazione è indispensabile a superare gli ostacoli del clima e per far fronte

alla siccità, oltre che per garantire l'elasticità nelle produzioni e rispondere alle mutevoli esigenze dei mercati.

La competitività richiesta dal mercato mondiale è fortemente subordinata, per l'impresa agricola italiana, all'irrigazione.

Come è stato autorevolmente sostenuto nelle più qualificate sedi, **l'irrigazione per l'Italia è una dominante esigenza "strutturale"**. In Italia, infatti, per gran parte del territorio nazionale un moderno sistema tecnologico-agricolo non può essere condizionato dall'andamento stagionale, ossia dalla maggiore o minore piovosità e richiede quindi l'indispensabile apporto dell'irrigazione. Ma per irrigare occorre la disponibilità dell'acqua ed ecco perché l'approvvigionamento delle risorse idriche costituisce per l'agricoltura un problema fondamentale.

La siccità, come è noto, compromette le produzioni ed incide sui raccolti. E' sufficiente riflettere sui dati conseguenti alla siccità che ha interessato le regioni meridionali nell'anno 2000-2001 per rendersi conto della rilevanza del problema per il settore agricolo. Si sono registrate cadute di raccolti che hanno sfiorato, per alcune produzioni (come i pomodori in Puglia) il 40%.

Alcune colture irrigue e tra queste la risicoltura richiedono che l'acqua sia disponibile nelle quantità e nei tempi imposti dalle esigenze delle colture stesse, pena la perdita dei raccolti per l'intera annata agraria.

La fondamentale rilevanza dell'acqua per l'agricoltura ha indotto il legislatore a considerare l'uso agricolo delle acque prioritario subito dopo l'uso per il consumo umano (v. art. 166 D.Lgs. 152/2006).

Né va sottovalutata la rilevanza dell'irrigazione a fini ambientali sia per il determinante apporto delle irrigazioni sulle falde idriche sotterranee sia per l'incidenza sull'assetto del territorio. In molte aree del nostro Paese -e tra queste la Pianura Padana- l'assetto del territorio è totalmente condizionato dall'irrigazione; in queste zone, come ricordava Giuseppe Medici, il territorio sarebbe destinato

senza irrigazione a ritornare a quella che fu la condizione naturale del succedersi di aridi dossi e di pantani.

Nei climi aridi o in terreni ad insufficiente capacità di trattenimento dell'umidità, l'apporto dell'acqua attraverso l'irrigazione costituisce la condizione determinante a sottrarre alla sterilità e alla desertificazione terre la cui funzione non è valutabile solo in termini di prodotto agricolo che esse forniscono, ma anche per il benefico determinante apporto che esse hanno dato e danno alla formazione e al mantenimento di un ambiente idoneo alla vita ed alle attività umane.

In questa situazione si pone la domanda: come intervenire per attenuare il disagio del settore irriguo, connesso alle variazioni climatiche, ossia per conseguire maggiore disponibilità di risorse idriche?

Prima di affrontare tale problema, si ritiene doveroso sottolineare che le critiche rivolte al settore agricolo in ordine ai consumi sono, se riferite come dato assoluto e generale, inesatte, qualora si tenga presente che rispetto ai 28 miliardi di metri cubi (su 45 miliardi di metri cubi di disponibilità complessiva nel Paese) che nel 1985 si stimava fossero destinati all'agricoltura, l'aggiornamento degli stessi dati al 1989 stimava una diminuzione a 26 miliardi di metri cubi. Tale dato, sulla base di puntuali osservazioni più vicine alla realtà, si riduce a circa 21 miliardi di metri cubi malgrado le progressive, ma non ingenti, estensioni dell'irrigazione nel Sud della Penisola e nelle Isole.

La riduzione è dovuta all'inserimento di tecniche risparmiatrici come i metodi di aspersione e di irrigazione a goccia ai piedi della vegetazione e a quei parziali ammodernamenti dei sistemi irrigui realizzati soprattutto nel Mezzogiorno attraverso la conversione di parte dei canali a cielo aperto in reti tubate, che vanno senz'altro completati.

Con ciò non si vuol negare che occorre un forte impegno volto ad un'utilizzazione più razionale e parsimoniosa delle acque in agricoltura, che

consenta un recupero di risorse idriche, ma si intende soltanto porre in evidenza che il settore irriguo consortile è già orientato verso una politica di gestione delle acque che tenga conto del bisogno, fortemente avvertito, di contenimento dei consumi.

L'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni ha, fra l'altro, avviato un programma, denominato IRRIFRAME, destinato a realizzare una gestione delle acqua fortemente risparmiatrice attraverso una specifica assistenza agli utenti consorziati realizzata con strumenti telematici e satellitari, volta a suggerire quando e come irrigare, in relazione alla situazione meteorologica, alle condizioni del suolo ed alle colture praticate.

Occorre, peraltro, come si vedrà, un organico programma di investimenti, finalizzato agli obiettivi indicati nelle proposte di seguito illustrate.

Proposte

Allo scopo di soddisfare l'esigenza di una maggiore disponibilità di risorse idriche a usi agricoli è necessario un organico programma di azioni e di interventi mirati ai seguenti obiettivi:

1. migliorare l'efficienza del sistema irriguo attraverso fondamentali interventi di ammodernamento di tutte quelle opere, impianti e reti che soffrono di obsolescenza (primo, fra tutti, la conversione dei residui vecchi sistemi di irrigazione a canalette in sistemi di irrigazione tubata) e di adeguamento funzionale che rendano più efficienti gli impianti con conseguente recupero di risorse idriche. In tal guisa si eliminano perdite, si recuperano risorse idriche e si rende meno costosa la manutenzione e la gestione;
2. completare le opere di accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua, previste da programmi in corso di attuazione o comunque approvati;

3. attuare nuovi schemi idrici informati al criterio dell'uso plurimo delle acque e a quello di ricostituire una equilibrata distribuzione dell'acqua tra i vari usi, laddove la richiesta per usi civili e usi industriali ha sottratto all'agricoltura risorse ad essa indispensabili;
4. realizzare le possibili interconnessioni tra opere di accumulo e di distribuzione interessanti più comprensori di irrigazione, realizzando nel Mezzogiorno i necessari trasferimenti di acque dalle regioni più ricche di risorse a quelle più povere;
5. migliorare e innovare i sistemi di irrigazione esistenti, per risparmiare acqua pur estendendo l'area irrigabile (riordino delle utenze e adozione di nuovi metodi per la distribuzione dell'acqua);
6. intervenire nella difesa del suolo con opere che interessano anche l'irrigazione (laghetti collinari);
7. recuperare all'irrigazione acqua altrimenti destinata a perdersi (utilizzo delle acque reflue).

Una indagine condotta dall'ANBI nel 2008 indica in circa 2.000 milioni di euro le necessità per manutenzioni straordinarie e adeguamenti degli impianti ed in circa 5.000 milioni di euro le necessità per opere nuove.

Occorre pertanto proseguire il programma irriguo nazionale, attualmente bloccato per le note riduzioni di finanziamento, conseguenti ai tagli operati con il Decreto Legge 112/2008 e con la legge finanziaria 2009. Complessivamente per il piano irriguo nazionale si registrano riduzioni sugli stanziamenti che, nel triennio 2009-2011, hanno raggiunto un importo complessivo di circa 156 milioni di euro.

In verità il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria relativo agli anni 2010-2013 contempla, tra le indicazioni strategiche e le linee di intervento finanziario ritenuti necessari per il comparto agricolo alimentare, il ripristino degli stanziamenti del Piano Irriguo Nazionale. Peraltro il disegno di

legge finanziaria 2010 in corso di approvazione trascura completamente tali infrastrutture, nonostante le sollecitazioni e gli emendamenti presentati anche dal Presidente e da molti componenti di codesta Commissione.

In questa situazione si ravvisa la necessità di trovare una soluzione volta a consentire la prosecuzione del Piano Irriguo Nazionale.

Si ricorda che in sede di Conferenza Stato-Regioni e quindi dal CIPE con la deliberazione 27 maggio 2005 n. 74 integrata successivamente dalla deliberazione n. 75/2006 **erano stati disposti finanziamenti per progetti esecutivi pari a 1,6 milioni di euro**, tenuto conto delle risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria 2004-2006. Senonchè i noti problemi intervenuti in merito al calcolo dell'impatto sul debito pubblico dei limiti di impegno pluriennali non hanno consentito di utilizzare le sopraindicate risorse finanziarie e di procedere quindi al finanziamento dei relativi progetti esecutivi. Ne è derivata una situazione di stallo **che si è sbloccata solo con la legge finanziaria 2007 con la quale si sono resi disponibili complessivamente 1.030 milioni di euro circa**.

Rispetto al complessivo importo di cui alle citate delibere CIPE 74/2005 e 75/2006, che autorizzavano progetti, ritenuti dalle Regioni prioritari, per un importo globale di **1,6 milioni di euro**, appare evidente che restava ferma l'esigenza di ulteriori risorse finanziarie, necessarie non soltanto per poter procedere alla realizzazione di tutti i progetti rientranti nelle citate delibere ma anche per poter proseguire nella realizzazione del programma idrico nazionale, individuato sin dal 29 luglio 2004 con decreto interministeriale, di cui alla delibera CIPE 74/2005, nel cui ambito rientrava il programma predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali valutato **all'incirca in 7.000 miliardi di euro di cui all'allegato 4 della delibera CIPE 75/2004**.

Appare quindi evidente che le risorse finanziarie così come rimodulate nella legge finanziaria 2007 costituiscono soltanto le risorse necessarie ad avviare una prima tranche del programma irriguo nazionale.

Condividendosi le esigenze del settore la legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 133 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) aveva disposto uno stanziamento di 1 miliardo e 500 milioni di euro in ragione di 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2011 al 2025, all'attualità già ridotti di circa il 40%.

Potrebbe quindi prevedersi, così come realizzato con la legge finanziaria 2007, di ripristinare il finanziamento accorpendo le annualità. In particolare suddividendo l'importo complessivo di 1,5 miliardi di euro in 4 annualità (2011-2014) attraverso la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 comma 133 della citata legge n. 244/2007 e la previsione di un'erogazione della spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012, 450 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014.

L'anticipazione dell'annualità dal 2025 al 2015 troverebbe copertura nella riduzione dell'originario stanziamento di 1,5 miliardi di euro ad 1 miliardo e 100 milioni di euro, quale risulta dalle erogazioni annuali testé indicate.

Occorrerebbe, pertanto, provvedere con apposita norma di legge tenuto conto che alla data odierna nel maxiemendamento presentato per la definizione della legge finanziaria non è stata inserita alcuna specifica disposizione per il piano irriguo.

Con riferimento ai problemi di gestione va sottolineato anzitutto la priorità del sistema di irrigazione collettiva in ambiti comprensorialmente gestiti e ciò per rispondere ai criteri di una gestione indirizzata al risparmio ed all'efficienza. Occorre quindi incentivare i sistemi irrigui collettivi ed in particolare assicurare la gestione unitaria dei sistemi irrigui collettivi attraverso l'idonea considerazione del ruolo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione costituzionalmente tutelati dal principio di sussidiarietà, che garantiscono quella indispensabile partecipazione degli utenti alla gestione delle acque irrigue e ciò in

conformità agli indirizzi espressi anche nella Direttiva europea sulle acque (2000/60).

Va considerato che i Consorzi di bonifica rappresentano un modello di autonomia funzionale in regime di autogoverno, forte espressione di sussidiarietà, che garantiscono sul territorio il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- la gestione in comune delle acque per una organica e razionale utilizzazione delle stesse a prevalente uso irriguo nonché una coordinata azione per la difesa dalle acque e per la conservazione e sistemazione idraulico-irrigua del suolo. Si tratta della **gestione integrata suolo e acque il cui collegamento fa parte della storia delle aggregazioni consortili del nostro Paese e che rappresenta un indiscutibile elemento di forza istituzionale e di efficienza operativa**. Si ricorda la definizione dei Consorzi quali "sentinelle del territorio e custodi delle acque";
- i Consorzi di bonifica operano su oltre 17 milioni di ettari della superficie del nostro Paese rispetto ai 30.128.664 costituenti la complessiva superficie territoriale del Paese. Tenuto conto che i territori di pianura rappresentano soltanto 6 milioni di ettari del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione coprono tutta la pianura e una considerevolissima parte dei territori collinari.

Su tali territori i Consorzi di bonifica e di irrigazione gestiscono quasi 200.000 chilometri di canali e condotte principali e derivati, dei quali circa 90.000 Km. di canali di scolo, 16.000 Km. di argini, circa 30.000 briglie e sbarramenti di laminazione di piene, oltre 600 impianti idrovori e circa 1.000 impianti di sollevamento delle acque ad uso irriguo, costituenti un patrimonio fondamentale per il sistema scolante di tutta la pianura del Paese, alla cui stabilità contribuisce in modo determinante l'efficiente

funzionamento del complesso di impianti e canali gestiti dai Consorzi di bonifica.

Occorre in proposito ricordare che in Italia oltre un milione di ettari non scolano naturalmente le acque e per essi occorre il sollevamento meccanico delle acque, il quale è garantito esclusivamente dagli impianti gestiti dai Consorzi di bonifica.

Giova ripetere ancora una volta che non vi è zona di pianura nella quale città, insediamenti sparsi, zone industriali, oltre che campagne, non siano interessate dal buon funzionamento dei citati impianti di difesa e di regolazione delle acque e non vi sono, inoltre, linee di comunicazione, stradali e ferroviarie, condotte di energia elettrica e di metano che non siano protette attraverso gli stessi impianti da esondazioni e da tumescenze idriche.

Se il sistema scolante della bonifica non funzionasse e se, soprattutto, si fermassero le idrovore e gli impianti di sollevamento gestiti dai Consorzi, si tornerebbe allo stato acquitrinoso del Paese e fasce litoranee come quelle del basso Veneto e della Romagna, della Maremma e del Lazio, e, più giù, della Campania e della Puglia, riprenderebbero il loro assetto di paludi; in queste condizioni impedendo anche la sussistenza delle vie di comunicazione, tra le quali molte strade nazionali del litorale e aeroporti come, ad esempio, quelli di Fiumicino, di Venezia, di Lamezia;

- **la garanzia di una utilizzazione razionale e parsimoniosa** delle acque irrigue attraverso gli usi plurimi e l'impegno costante alla manutenzione degli impianti e delle reti di sistemi irrigui collettivi;
- **il coordinamento delle esigenze dei diversi utenti** delle risorse idriche nel rispetto di **un principio di solidarietà e cooperazione**, reso possibile dal diretto coinvolgimento degli interessati nella gestione del Consorzio;

- **la partecipazione finanziaria** dei privati cui fanno carico le spese di funzionamento dei Consorzi e le spese per la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche gestite dai Consorzi.

Gli elementi caratterizzanti l'istituto consortile pongono in evidenza le ragioni per le quali **i Consorzi hanno continuato ad avere evidenza e riconoscimento** nella grande legislazione che riguarda gli ambiti funzionali in cui essi operano, ricevendo in tal modo conferma della loro storica adattabilità. **Un modello quindi che nel tempo ha dimostrato una permanente validità e che al momento attuale viene valorizzato dal principio di sussidiarietà. Tale principio, già inserito nella Costituzione, introduce una regola di garanzia per le diverse espressioni di pluralismo e per le istituzioni caratterizzate nell'essere, nel contempo, organizzazioni pubbliche locali per compiti determinati (enti funzionali) e organizzazioni rappresentative dei soggetti appartenenti alle rispettive comunità di riferimento.** In tale ambito si collocano i Consorzi di bonifica. Il loro radicarsi nell'ordinamento normativo si realizza attraverso il principio di "sussidiarietà c.d. orizzontale".

La sussidiarietà garantisce quella partecipazione reale richiesta espressamente dalla Direttiva europea sulle acque 2000/60 e dalla proposta di Direttiva 2007/60 per la protezione del suolo.

Nell'ambito di quel nuovo scenario, verso il quale sembra orientato l'attuale Governo per il perseguimento degli obiettivi di politica economica ed amministrativa, consistenti **nell'alleggerimento della pubblica Amministrazione e nella contrazione dei vincoli posti dall'ordinamento all'azione per lo sviluppo, il modello Consorzio può ancora una volta dare adeguate risposte per le caratteristiche sopraillustrate. La strada da percorrere è già tracciata, devono solo cadere alcuni pregiudizi e posizioni demagogiche. Occorre correttamente collegare sussidiarietà c.d. orizzontale e regime delle autonomie funzionali: si risolve in tal guisa correttamente il nodo della governance.** In tal senso, peraltro,

si riscontrano puntuali indicazioni nella risoluzione (24 giugno 2009) di codesta On.le Commissione.

Va peraltro sottolineato che, come viene ricordato anche nella testé citata risoluzione, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della legge 31/2008 che all'art. 27 conferma compiti e funzioni dei Consorzi di bonifica, è stato sottoscritto in data 18 settembre 2008 un importante protocollo di intesa Stato-Regioni (il cui testo si allega) che definisce il quadro normativo di riferimento e traccia le nuove linee di indirizzo per il riordino in sede regionale della disciplina dei Consorzi.

Dalla citata legge, dalle disposizioni legislative statali che fissano i principi fondamentali per lo specifico settore, dall'intesa Stato-Regioni e dalle conseguenti leggi regionali emergono attualmente ruolo e funzioni dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, che garantiscono la partecipazione privata nella gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo.

Allegato n. 1



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica.

Intesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Repertorio Atti n. *184/esc* /CSR del 18 settembre 2008.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 18 settembre 2008:

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica, secondo criteri definiti d'intesa con questa Conferenza;

VISTO il testo in esame trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 1937, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 7 marzo 2008 e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 11 marzo del corrente anno con nota protocollo n. 1512, che propone l'individuazione dei criteri per il riordino dei Consorzi, tenuto conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale;

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008, l'argomento, affrontato tra le questioni "Varie ed eventuali", è stato rinviato, su richiesta degli Assessori regionali, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, per necessità di approfondimenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2008, nel corso della quale è stato esaminato un documento alternativo alla versione ministeriale originaria, predisposto dagli Assessori regionali, sul quale sono state concordate alcune modifiche con la conclusione di un avviso tecnico favorevole all'intesa, fatto salvo il rinvio alle sede politica della formulazione della lettera a) del punto 3;

VISTO il nuovo testo opportunamente emendato con le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero competente il 9 settembre 2008 con nota protocollo n. 5632 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome in data 10 settembre del corrente anno con nota protocollo n. 3685;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, il provvedimento è stato nuovamente sottoposto alla valutazione degli Assessori regionali competenti per materia, con esito favorevole all'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica e con la determinazione di utilizzare, al punto 3 lettera a), le parole "che si amministrano" e non l'espressione "retti dal principio dell'autogoverno amministrandosi", e con l'ulteriore richiesta dell'Assessore della Regione Basilicata, accolta dal rappresentante del Ministro

Pollicino



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

competente, di inserire nel testo la frase, "Tuttavia per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografia della regione, si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee."

PRESO ATTO che nella nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 16 settembre 2008 con nota protocollo n. 5822 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata il successivo 17 settembre del corrente anno alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3795, risultano inserite le modifiche concordate nella sopra richiamata seduta del citato Comitato;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole stipula dell'intesa sul testo così come definito nella seduta del ricordato Comitato dell'11 settembre 2008

SANCISCE INTESA

sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

18 settembre 2008

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

PREMESSA

Il soprascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale

in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

1) Comprensori di bonifica

a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque*.

b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee

2) Pianificazione

- a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.
- b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

3) Soggetti

- a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
- b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.
- c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

4) Compiti e funzioni dei Consorzi

- a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei

corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

5) Organi

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;
6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli

- a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.
- b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

8) Trasparenza ed informazione

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

9) Vigilanza e controllo interno di gestione

- a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.
- b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

10) Norma finale

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.